

**Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici****CAPITOLATO D'ONERI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLA FRAZIONE DI
MADONNA DI CAMPIGLIO SUD. – 2020/2021**

(Art. 4 L.P. 19 LUGLIO 1990 N. 23 e s.m.)

IMPORTO A BASE DI GARA	
Sgombero e asporto della neve dal centro abitato di Madonna di Campiglio - zona sud:	€ 149.850,00
Di cui:	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso :	€ 1.080,00
Importo soggetto a ribasso :	€148.770,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Costi sicurezza a disposizione per il contrasto e il contenimento virus Covid 19 :	€ 1.000,00
Contributo ANAC stazione appaltante	€ 30,00
Iva 22% sull'importo del servizio :	€ 33.187,00
TOTALE COMPLESSIVO :	€184.067,00

Art. 1 - SERVIZIO DA SVOLGERE

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio per lo sgombero della neve e pulizia di vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico nella frazione di Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo, in tutta la loro larghezza, come indicato, in modo non esaustivo nell'allegata planimetria. Il servizio prevede anche l'asporto della neve.

Il servizio di sgombero neve dovrà essere effettuato, secondo le indicazioni che potranno essere impartite dai competenti uffici comunali, con tempestività, dopo ogni nevicata, provvedendo ad ammassare la neve in zone marginali indicate dall'Amministrazione, in modo da evitare la formazione di ghiaccio e rendere al più presto agibili gli spazi adibiti al transito di persone e/o veicoli, indi le superfici a parcheggio. In particolare le zone di transito pedonale dovranno essere ripulite prontamente, compatibilmente con gli eventi atmosferici. Il servizio comprende il carico, il trasporto dei cumuli di neve e lo smaltimento della stessa.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'Appalto avrà la durata dal 01 ottobre 2020 al 31 maggio 2021, senza necessità di disdetta.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 3 - BASE D'ASTA

L'Appalto sarà affidato mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale sull'importo a base d'asta di **€ 149.850,00** oltre all'I.V.A. 22%, comprensiva di euro 1.080,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con la procedura dell'offerta economicamente vantaggiosa, con l'attribuzione di punti 30 alla componente economica e 70 alla componente tecnica. Il corrispettivo forfetario prescinderà dal numero e dalla intensità delle precipitazioni nevose che comunque dovessero verificarsi durante il periodo suindicato. L'offerta dovrà essere compilata secondo le norme che saranno riportate nel capitolato speciale. Non verrà riconosciuta nessuna forma di revisione prezzi.

Art. 4 - COMPENSO PER IL SERVIZIO

Il compenso del servizio verrà corrisposto in quattro (4) rate bimestrali di importo pari al 20% dell'importo contrattuale, scadenti il 30 novembre, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio; il saldo del compenso verrà corrisposto entro il 15 giugno.

Art. 5 - CAUZIONI

Ai sensi dell'articolo 31 della L.P. 2/2016 non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lge. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

Art. 6 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio entro il territorio del Comune, per tutti gli effetti del contratto medesimo. Le intimazioni e le altre notificazioni saranno eseguite a mezzo messo comunale o tramite il servizio postale.

Art. 7 - DANNI

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Grava sull'Appaltatore l'obbligo - da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, le seguenti coperture assicurative, pena la revoca dell'affidamento:

Responsabilità civile automezzi

Apposite polizze – per ciascun veicolo utilizzato per il servizio – stipulate presso compagnie assicuratrici e conformi alle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della conduzione, con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari.

A pena di revoca, ciascuna polizza dovrà possedere le specifiche minime che seguono.

la garanzia per i terzi trasportati dovrà essere valida per tutti i posti previsti nella carta di circolazione;

nel caso di danni alle persone il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 6.000.000,00 (euro sei milioni) per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; nel caso di danni alle cose il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per sinistro, indipendentemente dal numero dei beni danneggiati;

ciascuna polizza dovrà espressamente specificare la copertura di eventuali danni causati a persone e cose dai dispositivi meccanici destinati all'esecuzione del servizio;

ciascuna polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa in caso di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle prescrizioni della carta di circolazione, in casi di conducente non abilitato alla guida nonché qualora il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di qualsiasi sostanza;

ciascuna polizza dovrà espressamente prevedere clausola RICORSO TERZI.

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

Dovrà essere presentata polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale almeno di Euro 5.000.000,00 per danni a persone ed Euro 500.000,00= per danni a cose e animali; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al "cantier", della direzione dell'esecuzione e dei collaudatori in corso d'opera. La polizza deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.

Le polizze saranno mantenute in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione.

Le polizze dovranno risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'appalto; a tale proposito, l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare al Comune, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Comune si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore in occasione del primo pagamento.

La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Amministrazione Comunale anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

Art. 8 - SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.

In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di data 26 settembre 2019 che dichiara: "La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi", è ammesso il subappalto per l'intero importo del servizio.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti

sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di data 26 settembre 2019 che dichiara: "La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi", è ammesso il subappalto per l'intero importo dei lavori, servizi o forniture.

Art. 9 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto ed eventualmente successive, quelle d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, ecc., nonché le spese di quel numero di copie di contratto che saranno necessarie. La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti.

Art. 10 - SERVIZIO DA COMPIERE

L'appaltatore dovrà provvedere a liberare le strade interne ed esterne esistenti e di futura realizzazione o acquisizione nel centro abitato di **Madonna di Campiglio sud** - in C.C. Pinzolo; nel caso di modifiche ed integrazioni alla viabilità, l'appaltatore dovrà prendere atto della nuova planimetria; all'appaltatore non spetterà alcun indennizzo. Si dovrà provvedere allo sgombero neve di tutti i marciapiedi esistenti posti ai lati della sede stradale e percorribili da mezzi speciali per lo sgombero della neve.

Si evidenzia che la Ditta affidataria, su specifica richiesta dell'Amministrazione e qualora necessario, dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire oltre a quanto evidenziato nel capitolato e nella planimetria, il servizio di pulizia, sgombero neve per una quantità massima pari al 5% delle quantità lineari e di superficie previste in cartografia.

Non potrà essere richiesto alcun intervento di mezzi o personale comunale e non dovranno essere impiegati mezzi meccanici che possano arrecare danno alla sede stradale, alle cordone, ai manufatti.

Con particolare cura si procederà allo sgombero neve sulla piazza Dolomiti di Brenta, nonché sulle aree di nuova pavimentazione e sui marciapiedi esistenti, utilizzando mezzi idonei per superfici non percorribili dai mezzi d'opera (autocarri, pale gommate, ecc.).

Si prescrive che lo sgombero neve eseguito sui viali porfidati, sulle aree adiacenti alle chiese, sui marciapiedi e lungo le strade di larghezza ridotta venga svolto mediante l'utilizzo di minipale o frese da neve o a mano in modo da evitare danneggiamenti ai manufatti ed alla pavimentazione, o comunque, con l'ausilio di mezzi adatti allo scopo e alle caratteristiche dei siti.

I percorsi pedonali devono essere sgomberati e resi perfettamente agibili per tutta la superficie. Non è ammessa la formazione di persistenti strati di ghiaccio causa l'insufficiente o mancata pulizia del manto.

Art. 11 - DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI

L'aggiudicatario dovrà garantire, al momento dell'innevamento, la presenza dei mezzi meccanici in loco nel numero minimo di seguito indicato, a garanzia del servizio:

- n°4 pale gommate con benna priva di denti, di cui almeno 2 intercambiabile con pala sgombra-neve.

- n°6 autocarri trasporto neve 12 mc, di cui uno dotato di lama sgombra neve;
- n°1 autocarro speciale tipo Unimog, dotato di lama intercambiabile con fresa neve;
- n°1 automezzo idoneo a sgomberare dalla neve i percorsi pedonali, dotato di benna priva di denti, fresa neve con camino allungabile;
- n° 1 macchina fresaneve.

Il possesso di detta attrezzatura minima o comunque quella che si intende noleggiare o acquistare dovrà essere dichiarato nell'offerta medesima e a effettiva disposizione alla data prevista per l'inizio del servizio e per tutta la sua durata.

I mezzi in dotazione potranno essere utilizzati anche al servizio di terzi solo ad avvenuta ultimazione dello sgombero neve dagli spazi pubblici, accertato dall'incaricato comunale.

E' richiesta la seguente squadra tipo:

- cinque persone abilitate alla guida degli automezzi da impiegare nel servizio che devono essere alle dirette dipendenze della ditta aggiudicataria alla data dell'01 ottobre 2020.

E' vietato nel modo più assoluto il deposito di neve sulle piazze o sulle strade se non per il periodo limitato ai tempi di caricamento ed allontanamento. Il permanere di detti cumuli dopo le quarantotto ore dalla precipitazione, determineranno l'intervento d'ufficio.

L'appaltatore, a prescindere dalle disposizioni sopra elencate che andranno scrupolosamente rispettate, con la firma del contratto assume l'impegno a mantenere la viabilità comunale, illustrata nella planimetria che forma parte integrante del contratto, in perfetta efficienza per quanto conseguente alle precipitazioni nevose. Il numero dei mezzi meccanici sopra indicato non solleva l'appaltatore né limita la responsabilità, per cui, di volta in volta, egli dovrà valutare la consistenza delle precipitazioni nevose provvedendo con immediatezza ad integrare il potenziale meccanico per il rispetto delle condizioni sopra citate.

Il servizio dovrà essere effettuato a regola d'arte dall'Appaltatore, che dovrà essere dotato allo scopo di automezzi debitamente attrezzati e lame, entrambe a norma per la circolazione su strade pubbliche ivi comprese le rispettive attrezzature e dotati dei relativi dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, idonei e muniti delle autorizzazioni prescritte dalla legge e dal Codice della Strada nonché dal suo Regolamento di attuazione e dagli uffici della Motorizzazione Civile della P.A.T..

L'impresa dovrà informare i propri dipendenti di tutti i rischi inerenti l'uso dei mezzi e delle attrezzature necessari per lo svolgimento del servizio, vigilando continuamente sui luoghi di lavoro al fine di identificare eventuali ulteriori rischi specifici, adottando le cautele e misure del caso.

Dei detti mezzi, omologati, revisionati, e comunque in regola per la circolazione stradale, dovrà essere presentata fotocopia della carta di circolazione;

I mezzi dovranno essere adeguati al tipo di servizio, rimanendo la facoltà dell'amministrazione di rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per l'esecuzione del presente appalto. I mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri e spargitori, trainati o applicati su cassone.

I mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in particolare, le luci di ingombro ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte. Sui mezzi dovranno essere montate catene a maglia del tipo da montagna.

I mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari ubicati in modo da ridurre al minimo la zona d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli.

L'impresa dovrà controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura dei coltelli delle lame in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Impresa responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare.

Grava inoltre sull'Impresa l'onere di reperire la macchina in grado di sostituire il mezzo che dovesse essere posto fuori uso da guasti od incidenti.

Sulla parte posteriore del mezzo dovranno essere collocati a sinistra il segnale "Direzione obbligatoria" di cui alla figura 55/b del Regolamento C.d.S. con dimensioni del diametro di 60 cm., e a destra il segnale "Lavori in corso" di cui alla figura 17 del Regolamento C.d.S. con dimensioni di lato di 60 cm., entrambi su supporto in alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di Classe 2.

Art. 12 - TEMPISTICA DI INTERVENTO

I mezzi sgombraneve dovranno essere in funzione immediatamente a richiesta (scritta, via e-mail o fax o a chiamata) dell'Amministrazione a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale, del Sindaco, dell'Assessore Competente o comunque dalla persona incaricata dall'Amministrazione a sorvegliare e dirigere i lavori comunque, autonomamente, al raggiungimento dello spessore nevoso minimo di cm. 4 (quattro) di neve caduta al suolo. Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24 fino al termine della nevicata.

I quattro centimetri si devono misurare a Madonna di Campiglio/Piazza Dolomiti di Brenta. Trascorsa un'ora dal superamento di tale limite senza che alcun mezzo abbia preso servizio, l'appaltatore incorrerà nelle previste penali.

L'uso della fresa per tutto il servizio continuerà fintanto che gli spazi pubblici, strade, parcheggi e marciapiedi saranno completamente disponibili al transito per l'intera superficie, scongiurando pertanto la formazione di cordoli di neve e ghiaccio ai lati della strada.

Si prescrive che l'appaltatore o chi per esso è obbligato ad assicurare la propria reperibilità o quella di un responsabile 24 ore su 24 e sia obbligatoriamente dotato di telefono cellulare attivo al fine di poter mantenere un contatto diretto e costante tra la pubblica amministrazione e la Ditta durante le operazioni di sgombero della neve.

Art. 13 - SCARICO NEVE/DISCARICA AUTORIZZATA

La zona di scarico della neve è individuata unicamente presso il magazzino comunale in località Colarin a Madonna di Campiglio e/o in discarica autorizzata. Sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere all'apertura e chiusura del cancello posto nel piazzale del magazzino comunale, per consentire le operazioni di scarico della neve. Ogni e qualsiasi danno arrecato a cose o persone per la mancata adozione dei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del punto di discarica, saranno imputabili all'appaltatore; in nessun caso l'Amministrazione si riterrà responsabile.

Art. 14 - MODALITA' DI SGOMBERO NEVE

Lo sgombero della neve dovrà avvenire nel corso della notte, per quanto possibile.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile sempre e comunque della perfetta transitabilità di strade, piazze e marciapiedi, che devono essere sempre perfettamente efficienti, anche a mezzo di terzi nel caso di impossibilità propria per eventuali ed impreviste difficoltà.

Lo sgombero della neve su strade, piazze e marciapiedi sarà ritenuto idoneo a condizione che lo strato della neve non superi lo spessore di cm 2/3 e che le superfici aperte alla circolazione non siano inferiori all'80% della larghezza e lunghezza delle strade e spazi pubblici stessi.

Dovrà altresì funzionare il servizio qualora per effetto del disgelo o di improvvisi aumenti di temperatura, sul manto stradale si formasse uno strato di neve bagnata tale da ostacolare il transito.

Il servizio dovrà essere iniziato contemporaneamente partendo da:

1. Da Piazza Dolomiti di Brenta, Viale Dolomiti di Brenta verso il pluriuso;
2. Da Via Monte Spinale – Casa del Cioccolato – a Via Pietra Grande;
3. Zona Colarin – Cimitero S.s. 239
4. Località Panorama

In viale Dolomiti di Brenta dovrà essere sgomberato e reso agibile lo spazio compreso tra l'Hotel Splendid e Casa Vedli, nonché dal bar Maturi alla pensione Doria, riservandosi al Comune le eventuali trattative con i privati.

Art. 15 - PENALITA'

Per qualunque inosservanza del presente capitolato all'appaltatore sarà applicabile una penalità di € 1.000,00 conseguente ad una prima irregolarità, la seconda volta la penalità sarà elevata a € 2.000,00, la terza volta e successive di importo pari a € 3.000,00. Le contestazioni saranno inviate alla Ditta tramite consegna diretta da parte di incaricato o con lettera raccomandata; sono inoltre incluse eventuali azioni legali per la miglior tutela dell'Amministrazione, sia per quanto attiene alla revoca dell'incarico, sia per il risarcimento di ogni conseguenza e danno. Le controdeduzioni alle contestazioni dovranno pervenire entro e non oltre i cinque giorni, intendendosi le stesse, in caso contrario, accettate. L'appalto potrà essere revocato qualora, dopo tre contestazioni di disservizio, la ditta appaltatrice persista nelle inadempienze senza che la stessa possa vantare indennizzo alcuno. Comunque l'Amministrazione si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio e con comunicazione scritta di affidare ad altre ditte l'esecuzione di prestazioni non effettuate o rese non a regola d'arte da parte dell'appaltatore, con contestuale riduzione del compenso pattuito.

Art. 16 - ADEMPIMENTI SICUREZZA COVID-19

Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione."

Art. 17 - NORME DI SICUREZZA GENERALE

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008.

Le prestazioni in appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. Riferimento al decreto legislativo n.81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale d'igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, qual'ora ne ricorrano i presupposti, hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio della prestazione la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima dell'inizio della prestazione; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 18 - DUVRI DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZIALE

Ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/08 n. 81 l'appaltatore è tenuto all'osservanza del Documento unico di valutazione del rischio interferente. L'appaltatore è obbligato ad elaborare uno specifico documento di valutazione del rischio, nel quale devono essere elencate le misure di protezione e prevenzione da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto e conseguentemente i costi della sicurezza

dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento. I costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d'asta. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R. 459/96 (Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E.

Art. 19 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alle assicurazioni sociali ed infortunistiche del personale dipendente, nonché oneri contrattuali, assicurativi contro la responsabilità civile per danni a terzi compresi trasportati ed a cose, eventuali licenze prescritte, iscrizione alla Camera di Commercio od agli albi; l'appaltatore dovrà inoltre essere iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, così come previsto dall'art. 26 della Legge 298/74 e s.m., relativo all'esercizio abusivo dell'autotrasporto. La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della Legge 19.03.1990 n° 55 e s.m. e della circolare Ministeriale dei LL.PP. dd 06.04.1990 n° 1118/UL, recanti le norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale, con particolare riguardo al rispetto delle norme previdenziali e assicurative, nonché al piano di sicurezza; inoltre la medesima Ditta è tenuta alla redazione del del D.V.R. di cui all' art 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.

Art. 20 - CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie fra le parti sulla esecuzione o sulla interpretazione del presente "Capitolato Speciale d'Appalto", le parti rinunciano espressamente al ricorso all'Autorità Giudiziaria, rimandandone la risoluzione ad un collegio arbitrale che giudicherà irritualmente ex bono et equo da amichevole compositore ed il giudizio sarà inappellabile.

Detto Collegio sarà composto da tre membri da nominarsi uno da ogni parte contraente ed un terzo di comune accordo tra gli arbitri così scelti.

Art. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinzolo (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore), Viale della Pace 8 - 38086 PINZOLO, tel. 0465-509100, fax 0465-502128 e-mail segreteria@comune.pinzolo.tn.it, pec segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Viale della Pace n. 8, 38086 – Pinzolo (TN), e-mail dpo@comune.pinzolo.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità all'art. 5 del Regolamento.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso l'Interessato e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso il Comune di Pinzolo.

Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi

dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative

Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:

espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato all'Area Amministrativa e, in particolare da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Processi decisionali automatizzati e profilazione

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

Trasferimento extra EU

I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo, perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati

Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).